

I governi di Fiume indipendente 1918-1924*

DANILO L. MASSAGRANDE

Nel suo fondamentale volume *La posizione internazionale di Fiume dall'armistizio all'annessione e il suo assetto costituzionale durante questo periodo*¹, Luigi Peteani ha dottamente dimostrato come il periodo di esistenza dello Stato di Fiume (per tale intendendosi, naturalmente, esistenza come stato indipendente) sia compreso tra il 30 ottobre 1918 (emanazione da parte del Comitato Direttivo del Consiglio Nazionale Italiano del proclama affermando la provvisoria indipendenza di Fiume) e il 22 febbraio 1924 (emanazione del R. Decreto Legge 22 febbraio 1924 n. 211, *che approva l'Accordo concluso tra l'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, sottoscritto a Roma il 27 gennaio 1924, col quale si stabilisce che la città di Fiume ed il territorio attribuito all'Italia fanno parte integrante del Regno d'Italia*, entrato in vigore il giorno stesso).

In questo lavoro si è inteso ricostruire la composizione delle compagini governative che ressero Fiume per l'appunto entro i limiti temporali che si sono indicati e che, obbiettivamente, sembrano essere gli unici ad avere un fondamento giuridico, oltre che storico. Dopo l'elencazione dei Governi, una prima Appendice contiene i nomi dei componenti dei due Consigli Nazionali e dell'Assemblea Costituente; nella seconda si sono collocati documenti prodotti a Fiume da assemblee e governi, di fatto o di diritto.

Le brevi note che seguono non hanno poi altro scopo, se non quello di fornire al lettore un sintetico cenno di carattere, per così dire, "istituzionale". Non possono, né vogliono, sostituirsi alla certo non scarsa bibliografia che più di ottanta anni di indagini (e di polemiche) hanno prodotto, e cui si rivolgerà con profitto chi voglia avere un panorama degli avvenimenti fiumani di quegli anni.

Nell'ambito del processo di disfacimento della Duplice Monarchia, ormai avanzatissimo negli ultimi giorni del mese di ottobre del 1918,

* Ringrazio per la cortese e sempre pronta disponibilità il valente e paziente amico Francesco Emanuele Benatti.

¹ Firenze, Casa Editrice del dott. Carlo Cya, 1940-XVIII.

Membri propugni della Costituente.



Sortorè, 24 marzo 1922.

si colloca la nascita, in Fiume favorita dalla sua particolare posizione di "corpus separatum" della corona d'Ungheria, di un Comitato Nazionale Fiumano (29 ottobre), espressione della maggioranza italiana della città, sotto gli auspici del podestà, che era allora Antonio Vio jun.: a questi l'ultimo Governatore ungherese aveva nella notte sul 29 formalmente consegnati i propri poteri, con l'intesa ch'essi sarebbero stati l'indomani rimessi al Comitato Nazionale Croato dipendente dal Consiglio Nazionale degli Sloveni, Croati e Serbi di Zagabria.

Il Comitato Fiumano, invece, assunse l'amministrazione della città, mutò il nome in Consiglio Nazionale Italiano di Fiume e nominò un Comitato Direttivo con funzioni esecutive: questo organo, composto allora di dieci membri (che crebbero poi sino a ventisette) compreso il presidente, che era il presidente del Consiglio Nazionale, Antonio Grossich, deve essere senz'altro riguardato come il primo governo di Fiume indipendente; esso emanò il già ricordato procla-

ma affermando la provvisoria indipendenza fiumana, in attesa della auspicata annessione all'Italia.

Con l'arrivo, il 17 novembre, delle truppe italiane, si dissolse il Comitato Nazionale Croato (il cui controllo sulla città era andato peraltro poco oltre il Palazzo del Governo occupato il 29 ottobre, la Capitanea di porto e la stazione ferroviaria) e con esso il bizzarro condominio di fatto² stabilitosi con il Consiglio Nazionale Italiano.

Il 3 dicembre 1918 il Consiglio Direttivo mise a punto un progetto di costituzione in cui erano ribadite l'indipendenza di Fiume, l'assunzione dei poteri statali da parte del Consiglio Nazionale e l'attribuzione del potere esecutivo al Comitato Direttivo (diciassette membri, aumentabili quando lo si fosse ritenuto opportuno); le *Norme per il funzionamento del Consiglio Nazionale Italiano di Fiume* (in sostanza una sorta di costituzione provvisoria) emanate il 21 gennaio 1919 ne riconfermarono le linee: per quanto riguarda l'esecutivo, il Comitato Direttivo era ampliato a ventuno membri, dieci dei quali, definiti "delegati" ed eletti dal Comitato stesso, sarebbero stati preposti ai vari rami dell'amministrazione (alla nomina di essi si era, per il vero, già provveduto il 30 dicembre).

L'entrata in Fiume, il 12 settembre 1919, di Gabriele D'Annunzio (che il 13 vi assunse il solo comando militare) non era destinata a mutare per oltre un anno, almeno formalmente, l'assetto costituzionale fiumano. Il Consiglio Nazionale aveva bensì ritenuto opportuno, il 20 settembre, di rimettere al poeta i propri poteri, ma questi glieli riconfermò il giorno stesso, così come erano riconfermati in carica il Consiglio Direttivo e i dieci delegati: D'Annunzio disponeva però che tutti gli atti e le deliberazioni *che potessero riguardare l'ordine pubblico e conseguire un effetto politico* si dovessero sottoporre all'approvazione del Comando (e quindi, a lui stesso) ed entrassero in vigore il giorno successivo all'approvazione.

Il 21 ottobre 1919 il Consiglio Nazionale decretò che i poteri stata-

² Il 30 ottobre 1918 Costantino Rojčević, commissario del Consiglio Nazionale degli Sloveni, Croati e Serbi di Zagabria, aveva assunto *l'esercizio dell'autorità statale nella città di Fiume* in qualità di *Commissario politico per la città di Fiume e Susak col suo distretto* per decreto di quel Consiglio Nazionale ed in suo nome; il 31 il bano del Regno di Croazia, Slavonia e Dalmazia, che riconosceva come autorità sovrana il Consiglio Nazionale di Zagabria, aveva nominato un Supremo conte della città di Fiume e suo distretto nella persona di Riccardo Lenac.

li sarebbero stati trasferiti alla Rappresentanza municipale da eleggersi prossimamente, la quale li avrebbe esercitati *in separate sessioni* con il nome di Consiglio Nazionale; il potere esecutivo sarebbe stato come per l'addietro esercitato da un Comitato Direttivo, il numero dei cui componenti risultava ridotto rispetto a quello del precedente organismo, così da coincidere con quello dei delegati (fissato allora a sei e poi aumentato a sette nel gennaio successivo: oltre naturalmente al presidente, che continuava ad essere il presidente del Consiglio Nazionale).

L'11 novembre si riunì per la prima seduta pubblica ordinaria la Rappresentanza eletta il 27 ottobre, che assunse come previsto le funzioni di Consiglio Nazionale e rielesse a proprio presidente Antonio Grossich: questi il 14 novembre provvide a nominare il Direttivo.

Proclamata l'8 settembre 1920 la Reggenza Italiana del Carnaro, il Comitato Direttivo si dimise il 21, restando in carica per il disbrigo degli affari correnti, e fu sostituito due giorni dopo da un Governo provvisorio di sette rettori (compreso D'Annunzio, Comandante e titolare degli Esteri); il Consiglio Nazionale, che all'atto della proclamazione della Reggenza si era dimesso conferendo i propri poteri al Direttivo, veniva conservato per continuare ad esercitare, a norma della Carta del Carnaro, le funzioni di Rappresentanza municipale.

In seguito ai noti avvenimenti, conseguenti al rifiuto della Reggenza di riconoscere la validità del Trattato di Rapallo, il 28 dicembre D'Annunzio ed il Governo provvisorio rassegnarono i loro poteri nelle mani del podestà (che era allora Riccardo Gigante) e del popolo – e per esso della Rappresentanza municipale - (il successivo giorno 29 D'Annunzio, su richiesta delle autorità militari italiane che cingevano d'assedio la città, scrisse al podestà una ulteriore lettera di dimissioni).

Il 31 dicembre la Rappresentanza municipale riassunse formalmente i poteri statali come Consiglio Nazionale, ratificò l'accordo di Abbazia che prevedeva tra l'altro, come è noto, l'accettazione del Trattato di Rapallo da parte dello Stato di Fiume e, il primo gennaio 1921, incaricò Antonio Grossich di costituire un nuovo governo, che fu presentato al Consiglio stesso ed iniziò a funzionare il 5 gennaio: esso era composto da nove rettorati oltre alla presidenza.

Il Governo Grossich restò in carica fino all'aggravarsi dei disordini che seguirono all'atto elettorale del 24 aprile 1921, da cui era uscita eletta l'Assemblea Costituente a grande maggioranza autonomista: il

27 esso cedette i propri poteri a due Commissari straordinari, il podestà Salvatore Bellasich e Nino Host-Venturi già rettore alla Difesa Nazionale, ma lo stesso giorno sorse un Governo eccezionale, nominato da un'assemblea composta dai membri del Direttorio del Fascio Fiumano di Combattimento e da molti dei suoi aderenti, e di cui fu posto a capo Riccardo Gigante. Non avendo potuto neppure questo governo sostenersi, il 28 aprile esso si sciolse, accettando la risoluzione già formalmente adottata dai due Commissari straordinari di attribuire il potere ad uno solo di essi, che fu il Bellasich; era così spianata la via a regimi commissariali (che furono tre: il primo retto appunto da Salvatore Bellasich in qualità di Commissario straordinario, e i due successivi da Alti Commissari nominati dal Governo italiano di fuori dalla cerchia dei politici fiumani, il capitano di vascello Antonio Foschini e il generale di Brigata Luigi Amantea), caratterizzati dall'accentramento nella persona del Commissario di tutti i poteri spettanti al Consiglio dei rettori.

Il 5 ottobre 1921 era infine dall'Alto Commissario Amantea insediata l'Assemblea Costituente eletta nell'aprile: durante la prima seduta fu eletto presidente provvisorio dello Stato Riccardo Zanella capo del Partito Autonomo, che presentò nella successiva, l'8 ottobre, il proprio governo, strutturato su otto segretariati di Stato, oltre alla presidenza.

Abbattuto dal colpo di Stato del 3 marzo 1922 il Governo Zanella, il potere fu assunto immediatamente dai promotori del colpo stesso, riuniti in un Comitato di Difesa Nazionale sotto la presidenza di Attilio Prodam e poi, dal 15 marzo, dal Consiglio Militare che di esso era stato il braccio armato e che aveva a capo ("comandante militare") l'aviatore, e tenente dei RR.Carabinieri Ernesto Cabruna.

Per tentar di trovare uno sbocco costituzionale alla crisi, il Consiglio Militare rimise pochi giorni dopo (il 23 marzo) i poteri all'Assemblea Costituente (ma, di fatto, ai soli membri di essa rimasti in città, ossia alla minoranza annessionista, essendosi la quasi totalità degli aderenti alla maggioranza, insieme con Zanella ed il suo governo, rifugiata oltre confine); l'Assemblea accettò ed il 5 aprile affidò, *sino alla formazione di un governo responsabile*, al proprio vicepresidente Attilio Depoli *l'incarico di esercitare, in nome dell'Assemblea [...], i poteri amministrativi di Governo*.

Il Governo Depoli, caratterizzato, come già le precedenti gestioni commissariali, dall'accentramento nelle mani del Depoli stesso di tutte

le funzioni spettanti al Consiglio dei segretari di Stato, ebbe termine il 17 settembre 1923, con l'insediamento in Fiume del Governatore militare generale d'Esercito Gaetano Giardino, nominato dal Governo italiano sulla falsariga di quanto si era fatto due anni prima (personalità non fiumana e "super partes", anche se ben altra ne era la rilevanza rispetto a quella dei due Alti Commissari).

Il Governatore ristabilì per decreto (18 settembre) un organo collegiale definito "Consiglio di Governo", che ebbe funzioni consultive e che funzionò fino al 22 febbraio 1924.

I GOVERNI

30 OTTOBRE 1918
COMITATO DIRETTIVO

Antonio Grossich, *presidente*
Giovanni Schittar
Adolfo Gotthardi
Annibale Blau
Lionello Lenaz
Silvino Gigante
Elpidio Springhetti
Salvatore Bellasich
Francesco Codrich
Isidoro Garofolo
Francesco Gilberto Corossacz³
Luigi Nicolich⁴
Giovanni Rubinich⁵
Gino Sirola⁶

³ Nominato, su proposta del Comitato Direttivo, dal Consiglio Nazionale il 23 novembre 1918.

⁴ Nominato, su proposta del Comitato Direttivo, dal Consiglio Nazionale il 23 novembre 1918.

⁵ Nominato, su proposta del Comitato Direttivo, dal Consiglio Nazionale il 23 novembre 1918.

⁶ Nominato, su proposta del Comitato Direttivo, dal Consiglio Nazionale il 23 novembre 1918.

Andrea Ossoinack⁷
John Stiglich⁸
Ugo Venutti⁹
Antonio Vio jun.¹⁰
Icilio Baccich¹¹
Idone Rudan¹²
Attilio Prodam¹³
Sem Benelli¹⁴
Riccardo Gigante¹⁵
Mario Blasich¹⁶
Nino Host-Venturi¹⁷
Enrico Burich¹⁸
Iti Baccich¹⁹

Delegati del Comitato Direttivo per i rami di Amministrazione²⁰

<i>Finanze</i>	Francesco Gilberto Corossacz Idone Rudan a.i. ²¹
<i>Navigazione</i>	Ugo Venutti
<i>Ferrovie</i>	Andrea Ossoinack
<i>Poste</i> ²²	Giovanni Rubinich

⁷ Nominato, su proposta del Comitato Direttivo, dal Consiglio Nazionale il 30 novembre 1918.

⁸ Nominato, su proposta del Comitato Direttivo, dal Consiglio Nazionale il 30 novembre 1918.

⁹ Nominato, su proposta del Comitato Direttivo, dal Consiglio Nazionale il 30 novembre 1918.

¹⁰ Accettato come membro il 24 dicembre 1918.

¹¹ Nominato dal Consiglio Nazionale il 24 gennaio 1919.

¹² Nominato dal Consiglio Nazionale il 24 gennaio 1919.

¹³ Nominato dal Consiglio Nazionale il 24 gennaio 1919.

¹⁴ Nominato dal Consiglio Nazionale il 13 giugno 1919.

¹⁵ Nominato dal Consiglio Nazionale il 17 giugno 1919.

¹⁶ Nominato dal Consiglio Nazionale il 17 giugno 1919.

¹⁷ Nominato dal Consiglio Nazionale il 17 giugno 1919.

¹⁸ Nominato dal Consiglio Nazionale il 17 giugno 1919.

¹⁹ Nominato dal Consiglio Nazionale il 17 giugno 1919.

²⁰ Nominati dal Comitato Direttivo il 30 dicembre 1918.

²¹ Dal 29 gennaio 1919.

²² Dal 22 gennaio 1919, *Poste e Telegrafi*.

<i>Istruzione</i> ²³	Silvino Gigante
<i>Commercio e Industria</i>	Giovanni Rubinich a.i.
	Idone Rudan ²⁴
<i>Giustizia</i>	John Stiglich
	Icilio Baccich ²⁵
<i>Approvvigionamento</i> ²⁶	Luigi Nicolich
<i>Amministrazione municipale</i> ²⁷	
<i>Polizia</i> ²⁸	Antonio Vio jun.
<i>Igiene pubblica</i> ²⁹	
<i>Culti</i> ³⁰	
<i>Beneficenza e Provvedimenti sociali</i>	Gino Sirola

14 NOVEMBRE 1919
COMITATO DIRETTIVO

<i>Presidenza Interni</i> ³¹	Antonio Grossich
<i>Finanze e Tesoro</i>	Elpidio Springhetti
<i>Commercio, Industria e Agricoltura</i>	Idone Rudan
<i>Comunicazioni</i>	Ariosto Mini
	Vittorio De Meichsner
	Arturo Nascimbeni a.i. ³²
<i>Istruzione pubblica</i>	Salvatore Bellasich

²³ Dal 22 gennaio 1919, *Istruzione pubblica*.

²⁴ Dal 27 gennaio 1919.

²⁵ Dal 27 gennaio 1919.

²⁶ Dal 22 gennaio 1919, *Approvvigionamento generale*.

²⁷ Dal 22 gennaio 1919 confluisce nel dicastero degli *Affari Interni* allora costituito.

²⁸ Dal 22 gennaio 1919 confluisce nel dicastero degli *Affari Interni*.

²⁹ Dal 22 gennaio 1919 confluisce nel dicastero degli *Affari Interni*.

³⁰ Dal 22 gennaio 1919 confluisce nel dicastero degli *Affari Interni*.

³¹ La denominazione ufficiale del dicastero è *Interni (approvvigionamenti, provvedimenti sociali)*.

³² Dal 13 marzo 1920.

Grazia e Giustizia e Culti Arturo Nascimbeni
*Difesa del Paese*³³ Nino Host-Venturi³⁴

23 SETTEMBRE 1920

GOVERNO DELLA REGGENZA ITALIANA DEL CARNARO

<i>Affari Esteri</i>	Gabriele D'Annunzio
<i>Difesa Nazionale</i>	Nino Host-Venturi
<i>Finanze e Tesoro</i>	Maffeo Pantaleoni
<i>Interno e Giustizia</i>	Icilio Baccich
<i>Istruzione pubblica</i>	Lionello Lenaz
<i>Economia pubblica</i>	Luigi Bescocca
<i>Lavoro</i>	Clemente Marassi

*Sottosegretari di Stato*³⁵

<i>Affari Esteri</i>	Corrado Zoli ³⁶
<i>Difesa Nazionale</i>	Umberto Gaglione ³⁷
<i>Istruzione pubblica</i>	Arturo de Meichsner ³⁸
<i>Lavoro</i>	Attilio Sprocher ³⁹

(*Segretario generale*⁴⁰ Edoardo Susmel)

28 DICEMBRE 1920

REGGIMENTO⁴¹ DEL PODESTÀ E DELLA RAPPRESENTANZA MUNICIPALE

³³ Istituito il 26 gennaio 1920.

³⁴ Non si è trovato alcun atto di nomina; appare per la prima volta come tale nel Verbale della seduta del Comitato Direttivo del 16 febbraio 1920.

³⁵ Istituiti il 6 ottobre 1920.

³⁶ Nominato il 27 ottobre 1920.

³⁷ Nominato il 27 ottobre 1920.

³⁸ Nominato il 27 ottobre 1920.

³⁹ Nominato il 27 ottobre 1920.

⁴⁰ Istituito il 6 ottobre 1920.

⁴¹ Si è deciso per questo caso, così come per il successivo ed anche per quello che vede protagonista l'Assemblea Costituente nel 1922, di non usare l'espressione "Governo". Ora è indiscutibile che un passaggio di poteri da un governo preesisten-

31 DICEMBRE 1920
REGGIMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

5 GENNAIO 1921
GOVERNO GROSSICH

<i>Presidenza</i>	Antonio Grossich ⁴²
<i>Esteri</i>	Antonio Grossich
<i>Interno</i>	Elpidio Springhetti
<i>Finanze e Tesoro</i>	Idone Rudan
<i>Commercio, Industria e Agricoltura</i>	Giovanni Rubinich
<i>Comunicazioni</i>	Giovanni Rubinich
<i>Istruzione pubblica</i>	Attilio Depoli
<i>Grazia, Giustizia e Culti</i>	John Stiglich
<i>Lavoro</i>	Clemente Marassi
<i>Difesa nazionale</i>	Nino Host-Venturi
<i>Senza Portafoglio</i>	Salvatore Bellasich Carlo Conighi ⁴³
<i>(Segretario generale</i>	Arturo Chiopris)

27 APRILE 1921
COMMISSARIATO STRAORDINARIO

Salvatore Bellasich,	<i>commissario straordinario</i>
Nino Host-Venturi,	<i>commissario straordinario</i>

te (qui, come il 23 marzo 1922) si sia effettivamente verificato: ma i destinatari sono assemblee (e la frase *Io rassegnò nelle mani del Podestà e del Popolo di Fiume i poteri che mi furono conferiti il 12 settembre 1919 e quelli che il 9 settembre 1920 furono conferiti a me e al Collegio dei Rettori adunato in Governo provvisorio*, che sta nella già ricordata lettera di D'Annunzio del 29 dicembre 1920, non può voler significare che una cosa sola: il passaggio dei poteri alla Rappresentanza municipale, la quale poi riassunse, a norma della Legge del 21 ottobre 1919, le funzioni di Consiglio Nazionale): assemblee che fanno esse i governi, ma evidentemente governi non sono, né possono dirsi tali.

⁴² Incaricato dal Consiglio Nazionale di costituire il governo l'1 gennaio 1921.

⁴³ Dal 4 febbraio 1921.

27 APRILE 1921
GOVERNO ECCEZIONALE

Riccardo Gigante, *dittatore*
Francesco Giunta
Melchiorre Brussati
Giuseppe Lasinio
Lorenzo Lenaz
Giovanni Mrach
Attilio Prodam

28 APRILE 1921
COMMISSARIATO STRAORDINARIO

Salvatore Bellasich, *commissario straordinario*

13 GIUGNO 1921
ALTO COMMISSARIATO

Antonio Foschini, *alto commissario*

6 SETTEMBRE 1921
ALTO COMMISSARIATO

Luigi Amantea, *alto commissario*⁴⁴

⁴⁴ Assume i poteri civili il 6 settembre, ma già dal 30 agosto, essendo ancora alto commissario il Foschini, firma in qualità di *Generale di Brigata Comandante*.

8 OTTOBRE 1921
GOVERNO ZANELLA

<i>Presidenza</i>	Riccardo Zanella ⁴⁵
<i>Affari Esteri</i>	Riccardo Zanella a.i.
<i>Affari Interni</i>	Mario Blasich
<i>Giustizia</i>	Mario Jechel
<i>Finanze</i>	Donato Mohovich
<i>Commercio, Industria e Comunicazioni</i>	Riccardo Zanella a.i.
<i>Istruzione pubblica e Culto</i>	Vittorio Sablich
<i>Lavori pubblici</i>	Leone Peteani
<i>Provvedimenti sociali</i>	Eugenio Lasciak
<i>(Segretario generale</i>	Emilio Lengyel)

3 MARZO 1922
COMITATO DI DIFESA NAZIONALE

Attilio Prodam,	<i>presidente</i>
Mario Petris	
Ramiro Antonini	
Guido Cartesio	
Gino Sirola	
Giovanni Abramovich	
Giacomo Pontevivo	

15 MARZO 1922
CONSIGLIO MILITARE

Ernesto Cabruna,	<i>comandante militare</i>
Filippo Salvi	
Giorgio Conighi	
Guido Crall	
Arnaldo Foresi	
Riccardo Calegaris	

⁴⁵ Incaricato di costituire il Governo dall'Assemblea Costituente il 5 ottobre 1921.

Guglielmo Barbieri
Salvatore Di Caro
Giovanni Caddeo
Camillo Steve
Giuseppe Croci
Nicola Benagli
Arnaldo Viola

23 MARZO 1922
REGGIMENTO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

5 APRILE 1922
GOVERNO DEPOLI

Attilio Depoli⁴⁶

(*Segretario generale* Arturo Chiopris)

17 SETTEMBRE 1923
GOVERNATORATO MILITARE

Gaetano Giardino, *governatore militare*
assistito da un
Consiglio di Governo⁴⁷

<i>Interni e</i>	
<i>Provvedimenti sociali</i>	Arturo Chiopris
<i>Istruzione pubblica</i>	Arturo Chiopris a.i.
<i>Giustizia</i>	John Stiglich
<i>Lavori pubblici</i>	
<i>Commercio e Industria</i>	Luigi Bescocca
<i>Finanze</i>	Guido Depoli

⁴⁶ Secondo vicepresidente dell'Assemblea Costituente, in nome e per mandato dell'Assemblea stessa.

⁴⁷ Nominato dal governatore militare il 18 settembre 1923.

FONTI

- La Bilancia, Bollettino Ufficiale del Consiglio Nazionale*, Fiume 1919;
La Vedetta d'Italia, Bollettino Ufficiale del Consiglio Nazionale, Fiume 1920;
La Vedetta d'Italia, Bollettino Ufficiale della Reggenza Italiana del Carnaro, Fiume 1920;
Reggenza Italiana del Carnaro. Raccolta degli Atti Ufficiali, Fiume 1920;
La Vedetta d'Italia, Bollettino Ufficiale del Governo Provvisorio di Fiume, Fiume 1921-1922;
Bollettino Ufficiale dello Stato di Fiume, Fiume 1922-1924;
La Vedetta d'Italia, Fiume 1919-1923;
Raccolta dei Protocolli delle sedute del Comitato Direttivo del Consiglio Nazionale 1918-1920⁴⁸;
E. Cabruna, *Fiume 10 gennaio 1921-23 marzo 1922*, Montegiorgio, Tipografia C. Zizzini, 1932-XI.

⁴⁸ I Protocolli, ossia i verbali originali dattiloscritti delle sedute del Comitato Direttivo dal novembre 1918 al settembre 1920, sono legati in tre volumi *in folio* custoditi presso l'Archivio della Società di Studi Fiumani in Roma.

APPENDICE I

IL CONSIGLIO NAZIONALE (1918-1919)⁴⁹

Antonio Allazetta	Antonio Camauli
Gino Antoni	Stefano Campacci
Vincenzo Antoniazzo	Giovanni Cappellari
Diego Arich	Enrico Carposio
Carlo Asperger	Guido Cartesio
Icilio Baccich	Antonio Celebrini
Iti Baccich	Umberto Centenari
Nereo Bachich	Enrico Cicuta
Oscarre Bacicchi	Luigi Cobel
Battista Baptist	Francesco Codrich
Cosimo Battestini	Arialdo Comandich
Oscarre Battistich	Giuseppe Corich
Antonio Bellasich	Francesco Gilberto Corossacz
Salvatore Bellasich	Ubaldo Corradi
Sem Benelli	Umberto Corradini
Leonardo Bertolini	Giusto Cossuta
Nicolò Bertolo	Edgardo Crespi
Romeo Bertotti	Ferdinando Cretich
Luigi Bescocca	Antonio Crulcich
Edoardo Bianchi	Arturo Dalmartello
Nicolò Biasi	Bruno Dalmartello
Enrico Bilz	Basilio Dardi
Mario Blasich	Arrigo Depoli
Adolfo Blau	Attilio Depoli
Annibale Blau	Pasquale Depoli
Dario Böhm	Mario Deprà
Leone Branchetta	Germano Derencin
Manlio Branchetta	Felice Derenzini
Ernesto Branz	Bruno Descovich
Virgilio Brattanich	Carlo Descovich
Ferdinando Bruss	Ettore Descovich
Enrico Burich	Nereo Descovich

⁴⁹ In A. Prodam, *Gli Argonauti del Carnaro Nel ventesimo annuale dell'impresa*, Milano, Edizioni Argonauti del Carnaro, 1938-XVII, pp. 462-5; nell'elenco è stato reintegrato il nome di Francesco Codrich.

Enrico Donati
Carlo Dolezal
Giuseppe Dorcich
Pasquale Dorcich
Francesco Drenig
Matteo Duimich
Andrea Duimich
Giovanni Duimich
Luigi Duimich
Antonio Dussich
Emiro Fantini
Vittorio Farina
Bortolo Fonda
Italo Fonda
Elimiro Frankl
Romeo Fumi
Stefano Gapit
Isidoro Garofolo
Mario Gelletich
Luigi Gherbaz
Riccardo Gigante
Silvino Gigante
Rodolfo Gilliam
Giuseppe Giordano
Vincenzo Giusti
Giuseppe Goidanich
Pietro Goidanich
Adolfo Gotthardi
Leo Gotthardi
Oscarre Gotthardi
Alfonso Gregorutti
Antonio Grossich
Ruggero Grossich
Lodovico Holtzabeck
Marco Holtzabeck
Giovanni Horvath
Nino Host-Venturi
Giovanni Intihar
Antonio Iscra
Mario Jacopich

Modesto Jacopich
Mario Jechel
Alessandro Juricich
Adolfo Kotschken
Emilio Kraincevich
Antonio Kramar
Ettore Krassich
Giovanni Krizmann
Ferdinando Kuschnig
Guido Lado
Arturo Lenaz
Casimiro Lenaz
Erminio Lenaz
Lionello Lenaz
Gino Leoni
Stefano Linich
Giuseppe Liubicich
Riccardo Loick
Oscarre Lust
Ulisse Magos
Giovanni Mahla
Basilio Marassi
Nicolò Marceglia
Luigi Maroth
Giovanni Martich
Antonio Marussig
Giovanni Marvin
Giovanni Matcovich
Arminio Mattersdorfer
Antonio Mattesich
Ettore Mauco
Arturo de Meichsner
Giuseppe de Meichsner
Vittorio de Meichsner
Avellino Menis
Giuseppe Mihich
Massimiliano Mikocs
Ignazio Milcenich
Marcello Millich
Oscarre Millich

Carlo Minca
Amedeo Mini
Ariosto Mini
Torquato Moise
Edoardo Mondolfo
Arduino de Nardo
Luigi Nicolich
Guido Nossan
Oscarre Oliva
Riccardo Olivieri
Andrea Ossoinack
Nicolò Ossoinack
Renzo Ossoinack
Carlo Ostrogovich
Marcello Ostrogovich
Giuseppe Padovani
Stefano Padovani
Ugo Pagan
Umberto Pagan
Albino Paggiaro
Alessandro Pascucci
Giacomo Pasquali
Pietro Pasquali
Pasquale Penco
Renato Penco
Arturo Penso
Mario Peteani
Mario Petrich
Carlo Philippovich
Carlo Pincherle
Francesco Polessi
Vittorio Poli
Alessandro Pozder
Attilio Prodam
Giorgio Radetich
Giovanni Regalati
Umberto Ricotti
Antonio Rocca
Decio Rossi
Giovanni Rubinich

Idone Rudan
Salvatore Samanich
Marco de Santi
Giovanni Schittar
Urbano Schittar
Rodolfo Schneider
Giuseppe Scocco
Nino Scrobogna
Oscarre Scrobogna
Giovanni Seberich
Francesco Segnan
Vito Segnan
Maurizio Senekovits
Rodolfo Senekovits
Armando Serdoz
Giovanni Serdoz
Giuseppe Serdoz
Mario Serdoz
Ermanno Sichich
Paolo Sillich
Antonio Sirola
Gino Sirola
Elpidio Springhetti
Antonio Stangher
Giuseppe Stebel
Alcide Steffich
John Stiglich
Stanislao Stiglich
Alberto Stuparich
Iginio Sucich
Antonio Superina
Edoardo Susmel
Edvino Tominich
Arturo Tomsig
John Torcoletti
Luigi Maria Torcoletti
Armando Tuchtan
Vittorio Tuchtan
Isidoro Turk
Antonio Valich

Leo Venutti
Ugo Venutti
Francesco Vergas
Giovanni de Verneda
Francesco Vidmar
Giulio Viezzoli
Giuseppe Viezzoli
Giovanni Villich
Antonio Vio jun.
Lorenzo Vitich
Giorgio Vuchelich
Dante Walluschnigg
Benedetto Wild
Antonio Wolf
Arnoldo Zanata
Pietro Zandegiacomo
Alberto Zanier
Federico Zengerle

Paolo Zigar
Attilio Zuliani
Cornelio Zustovich

Membri ad honorem

Ubaldo Alesani
Guido de Baronio
Giuseppe Carvin
Carlo Conighi
Federico Devetach
Alfredo Matteich
Ettore Rippa
Alvise Rismondo
Ruggero Sandri
Marco Vassilich
Giovanni Zubranich

IL CONSIGLIO NAZIONALE / RAPPRESENTANZA MUNICIPALE (1919-1921)⁵⁰

Diego Arich
Iti Baccich
Salvatore Bellasich
Edoardo Bianchi
Annibale Blau
Carlo Brazzoduro
Adriano Cattalinich
Antonio Celebrini
Carlo Colussi
Carlo Conighi
Giuseppe Corich
Vittorio Del Pino
Attilio Depoli

Felice Derenzini
Pietro Deschmann
Arturo Devescovi
Vittorio Farina
Beniamino Ferranda
Isidoro Garofolo
Riccardo Gigante
Alfonso Gregorutti
Antonio Grossich
Giovanni (Nino) Host-Venturi
Oscarre Loriani
Benedetto Kucich
Olga Kucich

⁵⁰ In *Consiglio Nazionale. Anno 1919. Verbale della I seduta pubblica ordinaria tenutasi addì 11 novembre 1919* (Roma, Società di Studi Fiumani).

Ulisse Magos
Clemente Marassi
Luigi Maroth
Carlo Minca
Ariosto Mini
Luigi Misculin
Edoardo Mondolfo
Arturo Nascimbeni
Ofelia Nascimbeni
Andrea Ossoinack
Ugo Pagan
Vincenzo Petrovich
Attilio Prodam
Giuseppe Pus
Giorgio Radetti

Idone Rudan
Giovanni Rusich
Giovanni Schittar
Giovanni Serdoz
Romualdo Serdoz
Gino Sirola
Elpidio Springhetti
Attilio Sprocher
Edoardo Susmel
Giuseppe Sussain
Luigi Maria Torcoletti
Stefano Tuchtan
Antonia Verson
Giovanni Villich
Pietro Zandegiacomo

L'ASSEMBLEA COSTITUENTE (1921-1922^{51, 52})

Salvatore Bellasich
Nicolò Biasi
Mario Blasich
Annibale Blau
Giuseppe Blecich
Ernesto Branz
Giuseppe Cante
Pietro Cante
Romualdo Capudi
Antonio Crulcich

Giovanni Dalma
Giuseppe Dalmartello
Attilio Depoli
Giovanni Duimich
Giulio Duimich
Luigi Duimich
Elimiro Franchi
Leopoldo Gherbaz
Riccardo Gigante
Giovanni Grohovaz

⁵¹ I due tronconi in cui l'Assemblea Costituente rimase divisa in seguito agli avvenimenti del 3 marzo 1922 ebbero diversa sorte e durata: la parte formata dagli annessionisti rimasti in città e depositaria dei poteri di Stato affidati poi al Depoli non fu più convocata dopo la fine del giugno 1922 e scomparve di fatto; quella composta dalla maggioranza autonoma e rifugiatasi con Zanella ed il di lui governo a Portorè in territorio serbo-croato-sloveno continuò a funzionare in esilio, e risulta dissolta da non molto in uno scritto zanelliano dei primi del marzo 1924 (in D. L. Massagrande, *Italia e Fiume 1921-1924*, Milano, Cisalpino-Goliardica, 1982, pp. 224-7).

⁵² In *Bollettino Ufficiale dello Stato di Fiume*, Fiume, 8 ottobre 1921, n. 1.

Antonio Grossich
Giovanni (Nino) Host-Venturi
Mario Jechel
Davide Klein
Giuseppe Klinz
Ignazio Krieger
Raimondo Kucich
Beniamino Kuschnigg
Eugenio Laschiak
Giuseppe Lasinio
Francesco Lemuth
Giovanni Lenaz
Emilio Lengyel
Giovanni Mahla
Clemente Marassi
Angelo Martich
Innocente Michelich
Isidoro Mihich
Ignazio Milcenich
Casimiro Milossevich
Ariosto Mini
Luigi Misculin
Donato Mohovich
Andrea Ossoinack
Matteo Paicurich
Leone Peteani
Otmaro Peters
Alberto Pillepich

Pietro Pillepich
Sennen Raicich
Giovanni Rubinich
Aldo Rudan
Vittorio Sablich
Olivo Scalembra
Giuseppe Simcich
Alberto Sirola
Giovanni Sirola
Ugo Skodnik
Leone Spetz-Quarnari
Elpidio Springhetti
Benedetto Stangher
Casimiro Stefan
Alcide Steffich
Antonio Superina fu Filippo
Antonio Superina fu Simone
Andrea Superina Jacich
Edoardo Susmel
Luigi Maria Torcoletti
Isidoro Turk
Antonio Vio jun.
Dante Walluschnigg
Antonio Wolf
Albano Wurzer
Francesco Zacek
Riccardo Zanella
Giusto Zanier

APPENDICE II

Sono qui raccolte due specie di documenti: testi che si possono definire costituzionali ed altri concernenti il passaggio di poteri - quale che sia stata la modalità di esso - da un governo ad un altro.

Nell'ambito della prima, si è riprodotto il *Decreto 22 gennaio 1919 concernente le norme per il funzionamento del Consiglio Nazionale italiano di Fiume* che, con l'integrazione fatta con il Decreto-Legge 7 gennaio 1921, fu il più duraturo dei testi costituzionali fiumani; lo precede il *Progetto di Costituzione* elaborato dal Comitato Direttivo il 3 dicembre 1918⁵³.

Per quanto riguarda la seconda, si tratta di atti che rivestono una caratteristica di ufficialità, e che sono in ogni caso costitutivi di una diversa realtà nel modo di reggimento dello Stato, quanto meno dal punto di vista dell'autorità che li produsse; essi possono aver la forma di lettera ufficiale, di discorso pronunciato in una sede istituzionale, di proclama, di ordine del giorno di una assemblea più o meno legalmente costituita, di decreto formalmente emanato.

Sono materiali certo non inediti, ma ormai per la più gran parte di non facilissima reperibilità: si è pertanto ritenuto di qualche utilità riprodurli e presentarli cronologicamente disposti.

1. PROCLAMA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI FIUME (30 OTTOBRE 1918)⁵⁴

Il Consiglio Nazionale Italiano di Fiume, radunatosi quest'oggi in seduta plenaria, dichiara che in forza di quel diritto per cui tutti i popoli sono sorti a indipendenza nazionale e libertà, la città di Fiume, la quale finora era un corpo separato costituente un comune nazionale italiano, pretende anche per sé il diritto di autodecisione delle genti. Basandosi su tale diritto, il Consiglio Nazionale proclama Fiume unita alla sua Madre Patria l'Italia.

⁵³ Non si è dato il testo, peraltro notissimo, del dannunziano *Disegno di un nuovo ordinamento dello Stato Libero di Fiume*; non reperibile risulta attualmente il testo della Costituzione, la cui compilazione Riccardo Zanella affidò ad Hans Kelsen e che fu ultimata solo molti anni dopo la caduta del suo governo (si veda in proposito D.L. Massagrande, *op. cit.*, pp. 108, 188-90).

⁵⁴ In L. Peteani, *op. cit.*, p.149.

Il Consiglio Nazionale Italiano considera come provvisorio lo stato di cose subentrato addì 29 ottobre 1918, mette il suo deciso sotto la protezione dell'America, madre di libertà, e ne attende la sanzione dal Congresso della pace.

2. PROTOCOLLO DI ASSUNZIONE DEI PUBBLICI POTERI DA PARTE DEL COMMISSARIO CROATO (30 OTTOBRE 1918)⁵⁵

Protocollo sottoscritto il 30 ottobre 1918 ad ore 9 antimeridiane nell'ufficio dell'ex Governo a.u. in Fiume.

Presenti: il Commissario del Consiglio Nazionale degli Sloveni, Croati e Serbi di Zagabria, Costantino Rojcevic, consigliere governativo di sezione, e a nome del comitato del Consiglio Nazionale i seguenti: [...]

Il consigliere governativo di sezione Costantino Rojcevic comunica ai presenti che la dieta del Regno di Croazia, Slavonia e Dalmazia ha dichiarato, con suo unanime conchiuso del 29 ottobre 1918, decaduto l'articolo di legge XXX, rispettivamente I dell'anno 1868, nei confronti sia del Regno d'Ungheria che dell'Impero d'Austria, e in conseguenza di ciò ha proclamato l'indipendenza del Regno di Croazia, Slavonia e Dalmazia, compresa la città di Fiume, e si è messa a disposizione del Consiglio Nazionale degli Sloveni, Croati e Serbi di Zagabria, al quale sono trasferiti i poteri sovrani.

In questa circostanza presenta il decreto del Consiglio Nazionale degli Sloveni, Croati e Serbi, quale autorità sovrana del Regno di Croazia, Slavonia e Dalmazia, in base al quale è nominato commissario politico per la città di Fiume e Sussak col suo distretto, e dichiara che da questo momento, in nome del Consiglio Nazionale degli Sloveni, Croati e Serbi, assume l'esercizio dell'autorità statale nella città di Fiume, e, in segno di ciò, innalza sull'edificio la bandiera croata.

Conchiuso e firmato.

⁵⁵ In L. Peteani, *op. cit.*, p. 150.

[...]

Si passa quindi alla pertrattazione del progetto di costituzione, che riesce compilato come appresso:

Proclama

Decaduto per forza di cose il dominio ungherese, il popolo di Fiume, forte dei suoi diritti storici di libero Comune, addì 20 ottobre 1918 ha assunto i pubblici poteri e valendosi del diritto d'auto decisione delle genti, bandito dalla democrazia universale, ha proclamato l'unione di Fiume all'Italia.

Sorto dalla volontà del popolo, il Consiglio Nazionale Italiano, per assicurare l'amministrazione dei pubblici poteri, promulga la seguente:

Costituzione

Art. 1. Fino alla sua definitiva unione all'Italia, Fiume si governa da sé.

Art. 2. Il Consiglio Nazionale assume il potere di Stato.

Art. 3. Esso deferisce l'esercizio del potere esecutivo al Comitato direttivo, composto di 17 delegati.

Art. 4. Su proposta del Comitato direttivo il Consiglio Nazionale rimpiazza i posti dei delegati resisi vacanti e allarga il numero dei delegati stessi a seconda del bisogno.

Art. 5. Il Comitato direttivo elegge dal proprio seno il Presidente e due Vice-presidenti.

Art. 6. I delegati sono autorizzati a sistemare le amministrazioni da loro dipendenti e ne rispondono al Consiglio Nazionale.

Art. 7. L'ordinamento interno del Consiglio Nazionale e del Comitato direttivo viene fissato da regolamenti compilati dal Comitato direttivo con le approvazioni del Consiglio Nazionale.

[...]

⁵⁶ In *Protocollo XIII della seduta del Comitato direttivo del Consiglio Nazionale Italiano tenutasi addì 3 dicembre 1918* (Roma, Società di Studi Fiumani).

4. DECRETO 22 GENNAIO 1919 N. 407 CONCERNENTE LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE ITALIANO DI FIUME⁵⁷

Liberatosi dal dominio ungherese, il popolo di Fiume, forte dei suoi diritti di libero Comune esercitati nel corso dei secoli, ha assunto addì 29 ottobre 1918 – a mezzo del Consiglio Nazionale, costituitosi per subentrare alle autorità ungheresi - i pubblici poteri, dichiarando la città, porto e distretto di Fiume, Stato indipendente, e valendosi del diritto di autodecisione riconosciutogli da leggi e convenzioni speciali, e oggi solennemente affermato dalla democrazia universale, ha proclamato il 30 dello stesso mese l'unione di Fiume all'Italia.

Allo scopo poi di assicurare il regolare funzionamento dell'amministrazione pubblica fino all'unione definitiva di Fiume all'Italia, il Consiglio Nazionale fissa le seguenti

Norme

Del Consiglio Nazionale.

Art. 1. Il Consiglio Nazionale è chiamato a deliberare in tutti gli affari che riguardano la costituzione e i supremi interessi dello Stato.

Art. 2. I diritti e le attribuzioni finora spettanti al Governo ungherico nei riguardi dell'amministrazione municipale passano al Consiglio Nazionale.

Art. 3. Gli uffici e le aziende finora dipendenti dal governo ungherese e ora passate sotto la sovranità del Consiglio Nazionale, continuano a funzionare in base alle leggi e regolamenti che potranno esser presi nell'avvenire, coll'osservazione che gli affari finora riservati alla competenza dei singoli Ministeri e del locale Governo politico passano al Comitato direttivo del Consiglio Nazionale.

Art. 4. Il Consiglio Nazionale sarà convocato in sedute ordinarie e straordinarie dietro deliberazione del Comitato direttivo.

Art. 5. Le adunanze ordinarie avranno luogo nella prima settimana di ciascun mese, nel giorno che sarà scelto dal Comitato direttivo.

Le adunanze straordinarie potranno aver luogo in qualunque tempo, dietro deliberazione dello stesso Comitato direttivo e in se-

⁵⁷ In *La Bilancia, Bollettino Ufficiale del Consiglio Nazionale*, Fiume, 25 gennaio 1919, n. 20.

guito a richiesta di un quarto dei membri in carica del Consiglio Nazionale.

Art. 6. La convocazione del Consiglio in seduta ordinaria sarà fatta mediante avviso pubblicato non meno di tre giorni prima dell'adunanza e contenente il programma degli affari da trattare.

Art. 7. Le adunanze straordinarie potranno essere convocate anche 24 ore prima o in un termine ancor più breve, con qualsiasi mezzo a disposizione.

Art. 8. Le sedute del Consiglio Nazionale sono presiedute dal presidente e, in casi di suo impedimento o assenza, da uno dei vice-presidenti.

Art. 9. Il presidente e i due vice-presidenti sono eletti dal Consiglio.

Art. 10. Tanto il presidente che i vice-presidenti dinanzi al Consiglio Nazionale radunato in seduta prometteranno solennemente e s'impegheranno sull'onore di adoperarsi con tutte le proprie forze pel conseguimento dell'unione di Fiume all'Italia e fino a tanto che ciò avvenga, di governare lo Stato con la massima diligenza e coscienza, in base alle vigenti leggi ed alle deliberazioni del Consiglio Nazionale.

Art. 11. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se raccolgono la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 12. Le votazioni sono di regola palesi; a richiesta di 20 membri presenti all'adunanza si dovrà però procedere a votazione segreta.

Art. 13. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale saranno portate a conoscenza del pubblico, mediante affissione all'albo ufficiale e, possibilmente, mediante comunicazione alla stampa.

Art. 14. Il Consiglio Nazionale esercita la funzione di controllo su tutta l'amministrazione dello Stato.

Art. 15. Tale controllo verrà esplicito mediante la normale facoltà d'interrogazione e d'interpellanza attribuita a ciascun membro; inoltre mediante Commissioni speciali elette di volta in volta.

Art. 16. Ciascun membro del Consiglio Nazionale avrà facoltà di presentare proposte sotto forma di mozione.

Art. 17. La mozione sarà portata all'ordine del giorno della prossima seduta ordinaria se firmata da altri 20 membri del Consiglio e presentata almeno cinque giorni prima dell'adunanza stessa.

Art. 18. Mozioni urgenti saranno pur trattate anche se presentate fuori del termine stabilito nell'articolo precedente, purchè l'assemblea ne riconosca l'urgenza.

Art. 19. Le interpellanze dovranno essere annunziate alla Presidenza almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Del Comitato direttivo.

Art. 20. Al Comitato direttivo, che è emanazione del Consiglio Nazionale ed è composto di 21 delegati, è affidato il potere esecutivo.

Art. 21. Tutti i delegati presteranno, a mani del presidente, la solenne promessa contemplata dall'art. 10.

Art. 22. Il Comitato direttivo è presieduto dal presidente del Consiglio Nazionale e, in sua assenza o impedimento, da uno dei vice-presidenti, che sostituiranno il presidente, con pari diritti, in tutte le sue funzioni.

Art. 23. Alla Presidenza sono aggregati in qualità di segretari due membri del Comitato direttivo.

Art. 24. L'attività del Comitato direttivo sarà svolta collegialmente e a mezzo dei singoli delegati.

Art. 25. Saranno devoluti al Collegio:

1° Gli affari che importino un impegno superiore alle corone 5000 per quelle posizioni del bilancio che sono previste con una cifra globale;

2° Gli affari che comunque modifichino il patrimonio dello Stato;

3° Le modificazioni e le creazioni di organici;

4° L'assunzione e il licenziamento del personale stabile;

5° Tutti quegli affari che riguardino o comunque possano avere ripercussioni nelle relazioni con gli altri governi;

6° Gli affari dell'amministrazione municipale demandati al Consiglio Nazionale in base all'art. 2;

7° Tutti gli affari che implicino decisioni di massima.

Art. 26. Le sedute del Comitato direttivo sono convocate dal presidente a seconda del bisogno, e per la validità delle deliberazioni, si richiede la presenza di almeno due terzi dei delegati in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 27. La direzione dei vari rami di amministrazione sottoindicati sarà devoluta ai delegati-relatori del Comitato direttivo:

1. Finanze;

2. Commercio e industria;

3. Navigazione;

4. Ferrovie;

5. Poste e telegrafi;

6. Giustizia;
7. Istruzione pubblica;
8. Affari interni;
9. Beneficenza, provvedimenti sociali;
10. Approvvigionamento generale.

Art. 28. Tutti gli affari non previsti dall'articolo precedente saranno assegnati alla Presidenza, la quale, a seconda dei casi o darà loro esito essa stessa, a mezzo dei suoi segretari, o li affiderà per il disbrigo a qualcuno dei delegati.

Art. 29. I delegati relatori e i segretari della Presidenza (vedi articolo 24) saranno singolarmente eletti dal Comitato direttivo, dal suo seno, a votazione segreta.

Art. 30. Ogni delegato potrà sotto sua responsabilità aggregarsi uno o più coadiutori scelti in seno al Consiglio Nazionale o fra altre persone tecniche competenti.

In quest'ultimo caso, dovrà richiedere una speciale autorizzazione dal Comitato direttivo.

Art. 31. Nell'interesse del funzionamento del pubblico servizio affidatogli, ogni delegato potrà adottare tutti i provvedimenti che riterrà necessari, salvo la competenza assegnata al Comitato direttivo.

Art. 32. Ciascun delegato firmerà tutti gli atti riguardanti l'amministrazione da lui condotta; quelli riflettenti decisioni prese collegialmente dovranno esser firmati dal presidente e controfirmati dal delegato.

Art. 33. Ogni delegato potrà in qualunque momento esser chiamato a riferire al Comitato direttivo sopra qualsiasi affare in corso o già definito, e, se del caso, il Comitato direttivo potrà decidere la modificazione o la revoca dei provvedimenti da lui adottati.

Delle Commissioni.

Art. 34. Oltre alle Commissioni di controllo previste dall'art. 16, il Consiglio Nazionale potrà istituire di volta in volta delle Commissioni speciali col compito di coadiuvare il Comitato direttivo nell'adempimento delle sue mansioni o per lo studio di singole questioni di particolare importanza.

Art. 35. L'istituzione delle Commissioni di controllo potrà essere proposta dal Comitato direttivo o da un gruppo di venti membri del Consiglio Nazionale; per le altre Commissioni l'iniziativa è riservata al Comitato direttivo.

Della gestione finanziaria.

Art. 36. Entro il termine di due mesi dall'andata in vigore delle presenti norme, il Comitato direttivo compilerà lo stato patrimoniale corredato di inventari precisi di tutte le proprietà mobili e immobili pertinenti allo Stato.

Art. 37. Il Comitato direttivo preparerà il progetto di bilancio semestrale, diviso secondo i vari rami d'amministrazione affidati ai singoli delegati, e lo sottoporrà all'approvazione del Consiglio Nazionale nell'adunanza ordinaria del mese precedente al periodo cui il preventivo si riferisce.

Art. 38. Chiuso il semestre di gestione, il Comitato direttivo sottoporrà al Consiglio Nazionale il conto consuntivo secondo le varie gestioni.

Art. 39. Ciascun delegato, sotto sua personale responsabilità, potrà disporre pagamenti riguardanti il ramo d'amministrazione a lui affidato non previsti dal preventivo, fino alla concorrenza di corone 5000.

Per le spese superiori a quest'importo, il delegato farà le opportune proposte al Comitato direttivo.

Art. 40. L'esecuzione dei deliberati del Comitato direttivo è devoluta al delegato proponente, il quale sulla base di esse avrà facoltà di emettere i necessari assegni, che saranno diretti alla Direzione di finanza.

Disposizioni transitorie.

Art. 41. Il conto consuntivo per il periodo di tempo trascorso dalla data dell'assunzione dei poteri fino all'andata in vigore del primo preventivo semestrale sarà presentato al Consiglio Nazionale entro un mese dall'approvazione delle presenti Norme.

Art. 42. Per tutti i casi non previsti dalle presenti Norme la procedura sarà regolata dalle analoghe disposizioni dello Statuto civico e dei regolamenti che lo completano e, in mancanza di queste, si seguiranno le consuetudini parlamentari.

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 22 gennaio 1919.

Il Presidente

Comm. dott. Antonio Grossich, m.p.

5. DISCORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE (20 SETTEMBRE 1919)⁵⁸

Comandante supremo!

A Voi, eroe dell'aria, dell'acqua e della terra.

A Voi glorioso per gesta che destarono lo stupore e l'ammirazione di tutto il mondo.

A Voi la cui grand'anima sentì la passione angosciosa nostra e il cui spirito divinò l'ora in cui Fiume stava per sommergere.

A Voi che ancor con sacrificio della vostra vita ne voleste la salvezza porgo i sensi della nostra profonda imperitura gratitudine.

Da Venezia volaste a Ronchi, Vi poneste alla testa dei gloriosi soldati d'Italia che impazienti Vi aspettavano ed esultanti Vi seguirono, entraste in questa città e con Voi entrò lo spirito di tutto il popolo d'Italia: e Fiume fu salva.

Il popolo di Fiume per vostra bocca proclamò una seconda volta l'annessione di questa terra latina alla gran Madre e la vostra parola disse il pensiero di tutto il popolo d'Italia, espresse la sua volontà, volontà contro la quale nessuna forza umana può resistere.

Dite Voi duce divino al generoso popolo d'Italia tutta la nostra riconoscenza, tutto il delirio della nostra gioia.

Oggi che per merito vostro l'annessione di Fiume all'Italia è un fatto compiuto, questo Consiglio Nazionale mi incarica di rimettere nelle vostre mani, Comandante supremo, tutti i poteri statali di cui era rivestito e che fin ora esercitava.

6. ORDINANZA DI GABRIELE D'ANNUNZIO (20 SETTEMBRE 1919)⁵⁹

Gabriele D'Annunzio

Comandante della Città di Fiume

Ordina:

I. Il Consiglio Nazionale, eletto col plebiscito del 30 ottobre 1918, rimane in carica.

⁵⁸ In *Comando di Fiume d'Italia. Bollettino Ufficiale*, Fiume, 21 settembre 1919, a. I, n. 4.

⁵⁹ In *Comando di Fiume d'Italia. Bollettino Ufficiale*, Fiume 21 settembre 1919, a. I, n. 4.

Sono confermati in carica tutti i delegati dal Consiglio Nazionale alle varie amministrazioni.

II. Tutti gli atti e le deliberazioni del Consiglio Nazionale che comunque possano riguardare l'ordine pubblico e conseguire un effetto politico devono essere sottoposti all'approvazione del Comando e non potranno essere eseguiti se non nel giorno successivo a quello dell'approvazione.

Fiume, 20 settembre 1919

f.to Gabriele D'Annunzio.

7. LEGGE 21 OTTOBRE 1919 N. 6560 CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DEI POTERI STATALI ALLA RAPPRESENTANZA MUNICIPALE⁶⁰

Art. 1. I poteri statali finora esercitati dal Consiglio Nazionale di Fiume, fino al riconoscimento dell'annessione di Fiume all'Italia, sono trasferiti alla Rappresentanza municipale, la quale li eserciterà in separate sessioni col nome di Consiglio Nazionale.

Art. 2. La Rappresentanza municipale in sede di Consiglio Nazionale eleggerà il presidente dell'Assemblea e due vice-presidenti.

Art. 3. il potere esecutivo verrà esercitato anche in appresso da un Comitato direttivo, che sarà composto dal presidente del Consiglio Nazionale e dei capi dei seguenti rami d'amministrazione:

- 1 Interni (approvvigionamenti, provvedimenti sociali);
- 2 Finanze e Tesoro;
- 3 Commercio, Industria e Agricoltura;
- 4 Istruzione pubblica;
- 5 Comunicazioni;
- 6 Grazia e Giustizia e Culti.

Art. 4. Il presidente del Consiglio Nazionale, il quale sarà eletto direttamente dal Consiglio potrà assumere pure qualcuno dei portafogli.

Art. 5. I capi dei diversi rami d'amministrazione, che avranno il titolo di delegati, saranno scelti dal presidente del Consiglio Nazionale di regola fra i membri del Consiglio stesso.

⁶⁰ In *La Bilancia*, *Bollettino Ufficiale del Consiglio Nazionale*, Fiume, 21 ottobre 1919, n. 238.

Art. 6. Il funzionamento del Consiglio Nazionale e del Comitato direttivo sarà regolato da apposita legge; fino alla promulgazione di tale legge, conservano vigore le norme sancite dalla legge 22 gennaio 1919, n. 407.

Art. 7. La presente legge entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale; dell'esecuzione è incaricato il Comitato direttivo del Consiglio Nazionale.

Dato a Fiume addì 21 ottobre 1919.

Il Presidente del Consiglio Nazionale
Comm. Dott. Ant. Grossich

8. LETTERA DEL COMITATO DIRETTIVO A GABRIELE D'ANNUNZIO (17 SETTEMBRE 1920)⁶¹

Comandante!

Nella seduta dell'8 corrente il Consiglio Nazionale dichiarò di non potersi pronunciare in merito alla divisata proclamazione della Reggenza italiana del Carnaro e all'adozione del relativo Disegno costituzionale; e, rassegnando le dimissioni, deferì i propri poteri al Comitato direttivo, con l'incarico di convocare entro sei settimane e con determinate modalità una Costituente chiamata a decidere sulle proposte del Comandante. La sera stessa però, Ella, Comandante, convocò il popolo, e, dalla ringhiera, proclamò la Reggenza italiana del Carnaro.

Da considerazioni della stampa che sembrano riflettere il Suo pensiero risulterebbe che Ella, Comandante, considera la fase trasformativa come superata dalla deliberazione acclamata dall'Arengo, e quindi la Reggenza esiste e la sua Costituzione entra tosto in vigore senza bisogno di una successiva sanzione da parte di una Costituente.

Il Comitato direttivo sente tuttavia il dovere di richiamare l'attenzione del Comandante su una evidente lacuna dell'atto compiuto la sera dell'8 settembre e precisamente sulla circostanza che non è stata proclamata in pari tempo l'adozione della Costituzione. Ma il Comitato direttivo non intende valersi di questa omissione come di un nuovo ar-

⁶¹ In *La Vedetta d'Italia*, Fiume, 23 settembre 1920.

gomento per giustificare la convocazione della Costituente, perché il punto di vista del Comitato direttivo è già suffragato dalle ragioni addotte nell'ordine del giorno del Consiglio Nazionale.

Il Comitato direttivo desidera invece conoscere in forma precisa il punto di vista del Comandante circa la convocazione della Costituente. Ella vorrà considerare quanto sia divenuta penosa la posizione del Comitato direttivo, il quale si trova da una parte di fronte a un mandato chiaro ed esplicito del Consiglio Nazionale e dall'altra di fronte all'atto compiuto dal Comandante. Il Comitato direttivo, moralmente esautorato dopo l'avvenuta proclamazione, è rimasto al suo posto per puro spirito di sacrificio. Ma tale stato di cose non potrebbe durare più oltre se, attraverso una dichiarazione ufficiale del Comandante, si convincesse dell'impossibilità di eseguire l'incarico avuto. Il Comitato direttivo tuttavia, compreso com'è della necessità di giungere nel più breve termine possibile a una conveniente soluzione e animato del suo immutato senso di devozione verso il Comandante, farà ogni sforzo per evitare tutto ciò che, nelle attuali gravi contingenze, possa essere sfruttato dai nemici a danno della causa comune.

*Dal Comitato Direttivo
del Consiglio Nazionale*
Il Presidente
Comm. Dott. Antonio Grossich.

9. DIMISSIONI DEL COMITATO DIRETTIVO (21 SETTEMBRE 1920)⁶²

Comandante!

Il Comitato Direttivo nella sua lettera del 17 m. corr. ha dichiarato che non avrebbe potuto più rimanere al suo posto se, da una dichiarazione ufficiale del Comandante, gli fosse risultata l'impossibilità di eseguire il mandato avuto dal Consiglio Nazionale in merito alla convocazione della Costituente. Ella, Comandante, affermando nella Sua risposta di ieri⁶³ che solo un nuovo Governo provvisorio è atto a pre-

⁶² In *La Vedetta d'Italia*, Fiume, 23 settembre 1920.

⁶³ In *La Vedetta d'Italia*, Fiume, 23 settembre 1920; la si veda ora anche in G. d'Annunzio, *La penultima ventura. Scritti e discorsi fiumani* a cura di Renzo De Felice, Milano, Mondadori, 1974, pp. 351-3.

parare i comizii per le elezioni dei due corpi legislativi, determina ufficialmente tale impossibilità. Per questa ragione il Comitato Direttivo si considera da oggi in poi come dimissionario e resterà al suo posto per il solo disbrigo dell'amministrazione corrente, in attesa della consegna degli uffici.

Gradisca, Comandante, l'espressione della nostra più alta considerazione.

*Dal Comitato Direttivo
del Consiglio Nazionale*
Fiume, 21 settembre 1920
Il Presidente
Comm. Dott. Antonio Grossich.

10. DIMISSIONI DI D'ANNUNZIO E DEL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REGGENZA DEL CARNARO (28 DICEMBRE 1920)⁶⁴

Fiume, lì 28 dicembre 1920

In seguito alle condizioni verbali, recate da Sindaco Gigante e dal Rettore della Difesa Nazionale Host Venturi ed imposte dal Comandante le forze italiane intorno a Fiume, per lasciar libera la Città di contro alla espressa minaccia del bombardamento inteso alla distruzione totale della popolazione civile, il Comandante Gabriele d'Annunzio ha riunito un Consiglio di Reggenza, formato da alcuni Rettori, dalla Presidenza Municipale e da eminenti cittadini, che la ristrettezza del termine concesso ha permesso di raccogliere.

Il Comandante, dopo aver constatato la vittoria delle armi legionarie e fiumane nel proditorio attacco subito dalla Reggenza Italiana del Carnaro, vittoria consacrata dai mezzi inumani cui il Comandante delle forze investitrici della Città ha dichiarato di esser costretto a ricorrere per domare la generosa resistenza delle forze della difesa e degli eroici cittadini di Fiume, ha deliberato, di fronte all'inaudita minaccia di distruzione e per lasciare il Popolo anche una volta arbitro delle sue sorti, di rassegnare da questo momento le dimissioni sue e dell'intero Collegio dei Rettori del Governo provvisorio della Reggenza

⁶⁴ In *Archivio della Guerra, Carte Ferrario*, cart. 416 (Milano, Civiche Raccolte Storiche).

Italiana del Carnaro; di rassegnare nelle mani della Città i pieni poteri civili e militari conferitigli dalla legittima rappresentanza della Città il 12 settembre 1919, e di rimanere d'or innanzi il Comandante delle Legioni di Ronchi.

Il Consiglio di Reggenza, preso atto di queste dimissioni ha deciso di cedere alla minaccia di distruzione della Città e della popolazione civile e di subire in massima l'imposizione del Trattato di Rapallo; salvo a discutere le condizioni particolari che accompagneranno la cessazione delle ostilità.

Il Sindaco Gigante e il Rettore della Difesa Nazionale Host Venturi hanno pieni poteri per la continuazione delle trattative.

Ant. Grossich
Carlo Conighi
G. Schittar
L. Lenaz

L. Bescocca
Idone Rudan
Clemente Marassi

Edoardo Susmel
Riccardo Gigante
G. Host Venturi

11. ORDINE DEL GIORNO APPROVATO DALLA RAPPRESENTANZA MUNICIPALE DI FIUME (31 DICEMBRE 1920)⁶⁵

La Rappresentanza municipale di Fiume

radunata oggi, 31 dicembre 1920 in seduta straordinaria, riaffermando la volontà immutabile dei fiumani all'annessione di Fiume all'Italia conforme al voto plebiscitario del XXX ottobre 1918,

ratifica l'impegno preso dal Sindaco e dal Capo della milizia fiumana verso il Comandante della 45° divisione, di subire –di fronte alla brutale minaccia della distruzione della città senza che fosse neppure consentita l'uscita delle donne e dei bambini- l'applicazione del trattato di Rapallo quale esso risulta dalle comunicazioni ufficiali, ricordando all'Italia che il *Corpus separatum* di Fiume in linea di diritto ha sempre compreso pure il Delta ed il bacino Nazario Sauro (già Baross) e che attualmente lo comprende anche di fatto;

prende atto delle dimissioni del Comandante e del Governo provvisorio della Reggenza;

tributa al glorioso Comandante d'Annunzio ed alle sue valorose legioni, cui Fiume deve la salvezza dalla servitù straniera e la Nazione

⁶⁵ In *La Vedetta d'Italia*, Fiume, 3 gennaio 1921.

tutta il raggiungimento del confine giulio, la devota gratitudine e li proscioglie dal giuramento fatto alla Causa di Fiume;

riassume le funzioni ed i pieni poteri di stato, già esercitati dal Consiglio Nazionale, richiamando in vigore le relative norme costituzionali;

da' mandato al nuovo Governo provvisorio di mantenere l'ordine pubblico, di provvedere alla ordinaria amministrazione e di convocare entro il 28 febbraio 1921 i comizi per l'elezione della Costituente.

12. DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 1921 N. 30 CON CUI VIENE MODIFICATA E INTEGRATA LA LEGGE 21 OTTOBRE 1919 DEL CONSIGLIO NAZIONALE CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DEI POTERI STATALI ALLA RAPPRESENTANZA MUNICIPALE⁶⁶

Art. 1. L'art. 3 della legge 21 ottobre 1919 n. 6560 del Consiglio Nazionale concernente il trasferimento dei poteri statali alla Rappresentanza municipale viene modificato, rispettivamente integrato nel modo seguente:

Fino alla formazione dello Stato di Fiume, le cui norme costituzionali saranno deliberate dall'Assemblea Nazionale Costituente, il potere esecutivo verrà esercitato da un governo provvisorio, composto del presidente e dei capi dei seguenti rami d'amministrazione:

- 1 Esteri;
- 2 Interno;
- 3 Finanze e Tesoro;
- 4 Commercio, Industria e Agricoltura;
- 5 Comunicazioni;
- 6 Istruzione pubblica;
- 7 Grazia, Giustizia e Culti;
- 8 Lavoro;
- 9 Difesa nazionale.

⁶⁶ In *La Vedetta d'Italia, Bollettino Ufficiale del Governo Provvisorio di Fiume*, Fiume, 11 gennaio 1921, n. 2. E' poi il caso di ricordare che sulla *Vedetta d'Italia* del 6 gennaio 1921 si dà notizia dell'approvazione di una legge (legge n. 10), che non si è rinvenuta in alcun Bollettino Ufficiale, e che recita:

Art. 1. Sono istituite la Delegazione agli Esteri e la Delegazione al Lavoro.

Art. 2. La presente legge entra tosto in vigore.

Art. 2. L'art. 4 della legge menzionata all'articolo precedente viene sostituito dal seguente:

Il presidente del Governo provvisorio viene eletto direttamente dal Consiglio Nazionale e può assumere pure qualcuno dei portafogli.

Art. 3. L'art. 5 della legge menzionata all'art. 1 viene modificata in questo senso:

I capi dei diversi rami d'amministrazione, che assumono il titolo di rettori, vengono scelti dal Presidente del Governo provvisorio, di regola fra i membri del Consiglio Nazionale. Il presidente può affidare a qualcuno dei rettori anche più portafogli; egli è autorizzato pure a nominare a rettori uno o più cittadini senza affidare loro alcun portafoglio.

Art. 4. Il presente decreto entra tosto in vigore e sarà presentato al Consiglio Nazionale per la sua conversione in legge.

Dal Governo Provvisorio

Fiume, 7 gennaio 1921

Il Presidente

f.to comm. dott. Antonio Grossich

13. DECRETO 27 APRILE 1921 N. 1887 CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DEI POTERI STATALI A DUE COMMISSARI STRAORDINARI⁶⁷

Art. 1. Tutti poteri che sulla base delle vigenti leggi spettano al Governo provvisorio e al Consiglio Nazionale, vengono trasferiti al podestà della Città di Fiume avv. Salvatore Bellasich, e al rettore della Difesa Nazionale, cap. Nino Host-Venturi, che assumeranno il titolo di commissari straordinari.

Art. 2. il presente decreto entra tosto in vigore.

Dal Governo provvisorio

Fiume, 27 aprile 1921.

Il Presidente

f.to comm. dott. Ant. Grossich

[seguono le firme degli altri rettori]

⁶⁷ In *La Vedetta d'Italia, Bollettino Ufficiale del Governo Provvisorio di Fiume*, Fiume, 30 aprile 1921, n. 59.

14. PROCLAMA DEL GOVERNO ECCEZIONALE (27 APRILE 1921)⁶⁸

Governo eccezionale di Fiume d'Italia, addì 27 aprile 1921, alle ore 12,15:

In seguito ad un moto insurrezionale, provocato dal Fascio fiumano di combattimento, nuclei di armati hanno occupato il Palazzo di Città. La direzione del Fascio e gran parte dei suoi componenti si sono riuniti nella sala dell'adunanza, costituendo un'assemblea generale. Dopo aver passato in rassegna la situazione e dopo la dettagliata esposizione di essa, fatta dal capitano Francesco Giunta, sono state prese le seguenti disposizioni: l'assemblea si dichiara disponente della città italiana di Fiume, consegna la città stessa nelle mani di Riccardo Gigante, e nomina un direttorio di cinque membri, con potere illimitato, per decidere sulla situazione.

Firmato: il segretario generale provvisorio
Francesco Giunta.

15. PROCLAMA DEL GOVERNO ECCEZIONALE (27 APRILE 1921)⁶⁹

Governo eccezionale di Fiume d'Italia.

Il Direttorio, ricevuti dall'assemblea i pieni poteri, ha stabilito quanto segue: La città di Fiume è in mano agli insorti, i quali rappresentano lo spirito, la tradizione e la volontà della Legione di Ronchi. Riferendosi al plebiscito del 30 ottobre 1918, il Direttorio riconferma inderogabilmente tale decisione e prende i seguenti provvedimenti: le elezioni della Costituente avvenute il 24 corrente sono dichiarate nulle. Il Governo provvisorio è dichiarato decaduto. Il Direttorio d'oggi mette in vigore norme di carattere assolutamente eccezionale per garantire l'ordine in città.

Firmato: il segretario generale provvisorio
Francesco Giunta.

68 In *La Vedetta d'Italia*, Fiume, 29 aprile 1921.

69 In *La Vedetta d'Italia*, Fiume, 29 aprile 1921.

16. DECRETO 28 APRILE 1921 N. 1910 CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DEI POTERI STATALI AD UN SOLO COMMISSARIO STRAORDINARIO⁷⁰

Art. 1. I poteri menzionati nell'art. 1 del decreto 27 aprile 1921, n. 1887 vengono trasferiti esclusivamente al podestà della Città di Fiume, avv. Salvatore Bellasich.

Art. 2. Il presente decreto entra tosto in vigore.

Dal Governo provvisorio
Fiume, 28 aprile 1921.

Il Commissario straordinario
f.to avv. Salvatore Bellasich

Il Commissario straordinario
f.to cap. Nino Host-Venturi

17. PROCLAMA DEL GOVERNO ECCEZIONALE (28 APRILE 1921)⁷¹

Governo Eccezionale di Fiume d'Italia.
Fiumani!

La giornata del XXX ottobre che consacrò la vostra fede e affermò in cospetto del Mondo la irreducibile vostra volontà, stava per chiudersi in una notte senza più alba. Il mistero delle urne nelle quali si fusero tutti gli intrighi e le arti più subdole, non poteva distruggere ciò che fu proclamato alla luce del sole. Non poteva Fiume perdere in un malefico giuoco elettorale tutto ciò che fu goduto e sofferto in oltre due anni di ardente passione.

Ben compresero questo i generosi che, accortisi del tradimento e dell'inganno, invasero la sala dove stava per consumarsi il disonore e ruppero le urne e bruciarono i fogli che segnavano una condanna definitiva per chi amava la patria e si credeva italiano.

Perché se vi fu una maggioranza apparente, questa fu ibrida e promiscua di elementi impuri, mentre la pretesa minoranza è una compagine sacra con un solo cuore, una sola anima, una tradizione, una passione, un ardore, un amore!

⁷⁰ In *La Vedetta d'Italia, Bollettino Ufficiale del Governo Provvisorio di Fiume*, 30 aprile 1921, n. 59.

⁷¹ In *La Vedetta d'Italia*, Fiume, 29 aprile 1921.

Il gesto del 27 aprile compiuto dai fascisti non fu che la ripresa dell'azione di volontà interrotta la sera del 24. Prima ancora che gli avversari riuscissero ad eseguire il loro divisamento, con mossa fulminea fu occupato il Palazzo del Comune, perché mai più la sua sala, dove sul marmo è scolpito il plebiscito del XXX ottobre si aprisse alla costituente antiitaliana. Il Governo eccezionale dichiarò nulle le elezioni, fatte con mezzi sleali; decaduto il Governo provvisorio, composto in gran parte di uomini superati e nominò dittatore Riccardo Gigante.

E se il potere insurrezionale ha avuto la durata di un giorno soltanto, l'atto rimane nella storia di Fiume, incancellabile. Lo scopo cui tendevamo è raggiunto. L'italianità di Fiume, bestialmente abiurata, è dall'atto audace fieramente risuggellata.

Imposto l'annullamento dell'atto elettorale, resa impossibile la convocazione dell'assemblea, il Governo eccezionale, conscio di ridare alla travagliata città, insieme all'onore, la concordia generatrice di benessere, cede i suoi poteri al Sindaco.

Fiumani,

il Fascio di combattimento dal quale fu espresso con un atto storico il Governo eccezionale, resta colle armi al piede, vigile e tenace a difesa dei sacri diritti di Fiume italiana. Con la sua forza e con la sua fede si assume il compito glorioso di raccogliere le speranze ed i palpiti di tutti quei generosi, che al disopra delle angustie e delle difficoltà cotidiane, hanno ancora nell'anima un bagliore di bellezza ideale.

Avanti, o fratelli, ancora coraggio! La nostra aurora non è lontana!

Fiume d'Italia, 28 aprile 1921.

Il Direttorio

18. DECRETO 13 GIUGNO 1921 N. 2490 CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DEI POTERI STATALI⁷²

Art. 1. Il Commissario straordinario avv. Salvatore Bellasich trasmette i poteri che sulla base delle vigenti leggi spettano al Governo provvisorio ed al Consiglio Nazionale e che gli erano stati affidati coi decreti 27 aprile 1921 n. 1887 rispettivamente 28 aprile 1921 n. 1910,

⁷² In *La Vedetta d'Italia. Bollettino Ufficiale del Governo Provvisorio di Fiume*, 28 giugno 1921, n. 78.

all'alto commissario nominato dal Regio Governo d'Italia, capitano di vascello Antonio Foschini.

Art. 2. Il presente decreto entra tosto in vigore.

Dal Governo provvisorio
Fiume, 13 giugno 1921.
Il Commissario straordinario:
avv. Salvatore Bellasich.

19. ORDINANZA 1° OTTOBRE 1921 N. 3435 CHE CONVOCA L'ASSEMBLEA COSTITUENTE⁷³

Il Generale Comandante delle RR. Truppe in Fiume

Veduta la legge 21 marzo 1921, n.1100, concernente l'elezione ed il funzionamento dell'Assemblea Costituente;

Veduta la nota in data 19 settembre, n. 27-7 dell'Ecc.mo Presidente della Corte di Appello;

Ordina:

L'Assemblea Costituente eletta il 24 aprile 1921 è convocata per il giorno 5 corrente, alle ore 10,15 nella sala maggiore del Palazzo Municipale per l'inizio dei propri lavori.

Fiume, 1 ottobre 1921.

Il Generale:
Amantea

20. DISCORSO DELL'ALTO COMMISSARIO AMANTEA PER L'INSEDIAMENTO-DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE (5 OTTOBRE 1921)⁷⁴

Onorevoli Signori!

A Voi guardano oggi fiduciosi i Fiumani; a Voi si volge fidente l'Italia tutta, che a questa nobilissima Città ha dato e darà la sua ma-

⁷³ In *La Vedetta d'Italia. Bollettino Ufficiale del Governo Provvisorio di Fiume*, 5 ottobre 1921, n. 105.

⁷⁴ In *Bollettino Ufficiale dello Stato di Fiume*, 8 ottobre 1921, n. 1.

terna assistenza, su di Voi sono diretti gli sguardi di tutti gli altri popoli civili, che hanno riconosciuto il Vostro diritto alla indipendenza politica.

Da tale fiducia io traggo l'auspicio sicuro che oggi – eliminate le sterili competizioni - si apre un periodo di lavoro fecondo per lo studio di quei problemi vitali, che solo con la coscienziosa infaticabile cooperazione di tutti potranno essere affrontati e risolti.

Con questa certezza, io – qual delegato al Governo Provvisorio di Fiume – ho l'onore di rimmettervi nelle Vostre funzioni e di dichiarare aperti i Vostri lavori. Al nuovo Governo, che Voi designerete, cederò i poteri che il Governo d'Italia si degnò affidarmi.

Vi passo intanto il mio saluto deferente, con l'augurio vivissimo che l'opera cui Vi accingete, guidata dallo stesso fervido patriottismo e dalla saggezza dei Vostri Avi, sia presto coronata da successo, e spiani alla Vostra Città la via delle sue immancabili fortune.

Prego il più anziano dei presenti onorevole Sennen Raicich di venire ad assumere la Presidenza dell'Assemblea per dirigere i primi lavori intesi a definire la Vostra Costituzione.

21. BANDO DEL COMITATO DI DIFESA NAZIONALE (3 MARZO 1922)⁷⁵

Comitato di Difesa Nazionale
Fiume d'Italia

N. 1-1922

Bando

In seguito alla capitolazione del Governo provvisorio avvenuta ieri dopo un aspro combattimento durato dall'alba alle prime ore del pomeriggio

Il Comitato di Difesa Nazionale

Dichiara definitivamente decaduti il Governo provvisorio e l'Assemblea Costituente;

⁷⁵ In *La Vedetta d'Italia*, Fiume, 4 marzo 1922.

assume provvisoriamente i pieni poteri rimessigli con atto ufficiale del Capo del Governo di Fiume⁷⁶;

affida il mantenimento dell'ordine pubblico e la sicurezza dei confini ai RR.CC. e alle Regie Truppe;

invita il Governo d'Italia ad assumere l'amministrazione della città mediante un suo legittimo Rappresentante che solo potrà garantire a Fiume l'ordine, la tranquillità e il suo avvenire economico.

Fiume, 3 marzo 1922.

firmato:
Ing. Attilio Prodam

22 PROCLAMA DEL COMITATO DI DIFESA NAZIONALE (4 MARZO 1922)⁷⁷

Comitato di Difesa Nazionale di Fiume

Proclama

Il Comitato di Difesa Nazionale, costituito dai rappresentanti dei partiti nazionali di Fiume;

considerate le prerogative sovrane derivanti alla città di Fiume dall'annullamento dei vincoli politici con lo stato ungherese in seguito al diritto di libera decisione dei popoli sancito dalla finale vittoria dell'Intesa;

considerato che in virtù di questo diritto di libera decisione dei popoli, dalle premesse giuridiche di corpo separato, quindi con diritti sovrani, il popolo di Fiume e territorio è in diritto di darsi quel governo

⁷⁶ Riccardo Zanella scrisse di suo pugno e firmò, costretto dagli insorti, la seguente dichiarazione:

"In seguito agli avvenimenti di oggi tre marzo millenovecentoventidue che mi hanno costretto ad arrendermi alle forze rivoluzionarie, rimetto i poteri nelle mani del Comitato di Difesa Cittadina Nazionale, che ha originato il moto.

Fiume, 3 marzo 1922.
Zanella"

In calce all'originale (riprodotto in G. Barbieri, *L'Album de l'Olocausta. La passione di Fiume dal Plebiscito del XXX ottobre MCMXVIII all'annessione*, Milano, Archetipografia, 1934, p. 468), timbro *Comitato di Difesa Nazionale. Fiume* e firma di Attilio Prodam.

⁷⁷ In *La Vedetta d'Italia*, Fiume, 4 marzo 1922.

e quella forma di governo che sono più confacenti ai suoi interessi materiali e spirituali;

considerato, quindi, unico e legittimo atto sovrano il voto plebiscitario del 30 ottobre 1918, col quale la popolazione di Fiume ha dichiarato la sua ferma volontà di venir annessa all'Italia;

dopo la magnifica insurrezione culminata in un combattimento eroico e sanguinoso vittoriosamente concluso e per il quale i membri del Governo autonomo si sono arresi a discrezione, rimettendo nelle mani del Comitato i pieni poteri

dichiara

sciolta irrevocabilmente l'assemblea costituente, decaduto il Governo costituitosi il 5 ottobre 1921, e la Città e il territorio di Fiume rimessi definitivamente sotto la guardia incrollabile della Patria italiana.

Fiume d'Italia, 4 marzo 1922.

Per il Comitato di Difesa Nazionale
Ing. Attilio Prodam

23. BANDO DEL CONSIGLIO MILITARE (15 MARZO 1922)⁷⁸

Comando Militare di Fiume

Bando

Il Consiglio Militare di Fiume, constatato che il Comitato di Difesa Nazionale ha esaurito il suo compito, lo dichiara decaduto e nell'intento di addivenire sollecitamente alla costituzione di un governo legale che risolva la presente situazione, delega al proprio comandante Ernesto Cabruna i pieni poteri incaricandolo di associarsi due consiglieri nelle ventiquattro ore per iniziare il lavoro propostogli.

Fiume d'Italia, 15 marzo 1922.

Il Consiglio Militare

⁷⁸ In *La Vedetta d'Italia. Supplemento straordinario*, Fiume, 15 aprile 1922.

24. DICHIARAZIONI DI ERNESTO CABRUNA ALL'ATTO DELLA CONSEGNA DEI POTERI (23 MARZO 1922)⁷⁹

[...] Noi abbiamo assunto il potere per affrettare a Fiume una regolare sistemazione urgentemente necessaria alla città e all'Italia. Abbiamo tentato in questi giorni ogni via per raggiungerla, ma malgrado la nostra sincera e leale fatica, abbiamo dovuto constatare il fallimento di ogni nostro tentativo.

La situazione è tale ora, che il passaggio del potere in mano dei rappresentanti della Costituente può facilitare ad essi l'opera di conciliazione da noi perseguita invano e, in ogni caso, conviene togliere all'avversario autonomo anche il pretesto per continuare nella sua tattica di sabotaggio della vita politica della città stremata. Il Consiglio militare perciò consegna, conscio di dare così un'altra prova di disciplina e di patriottismo, i poteri nelle mani della Costituente. [...]

25. MOZIONE D'URGENZA PRESENTATA DA ARIOSTO MINI ALLA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE PER IL CONFERIMENTO DEI PIENI POTERI ALLA PRESIDENZA E APPROVATA ALL'UNANIMITA' (5 APRILE 1922)⁸⁰

Voglia l'Assemblea Costituente affidare, sino alla formazione di un Governo responsabile, al vicepresidente, on. Attilio Depoli, l'incarico di esercitare, in nome dell'Assemblea stessa, i poteri amministrativi di Governo, autorizzandolo a prendere tutti i provvedimenti atti ad assicurare il normale funzionamento in tutti i pubblici uffici, statali e comunali. [...]

26. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI PIENI POTERI DA PARTE DI ATTILIO DEPOLI (5 APRILE 1922)⁸¹

On. Colleghi.

Vi sono situazioni di fronte alle quali nessun cittadino ha il diritto di far valere le sue considerazioni personali, ed è soltanto perché io mi trovo in una di queste situazioni che dichiaro di accettare il mandato che l'Assemblea ha voluto conferirmi.

⁷⁹ In *La Vedetta d'Italia*, Fiume, 24 marzo 1922.

⁸⁰ In *La Vedetta d'Italia*, Fiume, 6 aprile 1922.

⁸¹ In *La Vedetta d'Italia*, Fiume, 6 aprile 1922.

Conto sull'appoggio di tutti gli on. Colleghi e su quello dei pubblici funzionari, nella speranza che grazie a quest'appoggio io possa portare l'ordine e la possibilità di funzionamento in tutti i rami della pubblica amministrazione.

Io sono il primo ad augurarmi, coll'on. Vio, che questo provvedimento di carattere transitorio sia di brevissima durata, e che io possa rimettere ben presto i poteri affidatimi a un regolare Governo, nominato da quest'Assemblea.

È bene inteso che il mio incarico si riferisce unicamente all'ordinaria amministrazione e che tutte quelle disposizioni che normalmente devono essere riservate all'Assemblea Costituente verranno ad essa sottoposte, perché è ad essa soltanto che spetta il diritto di prendere i deliberati necessari al buon andamento della pubblica cosa in base al mandato affidatole dagli elettori.

Esprimo in ogni caso la viva speranza che mi sarà dato al più presto di rassegnare il mandato affidatomi.

27. CIRCOLARE DI ATTILIO DEPOLI PER IL PASSAGGIO DEI POTERI AL GENERALE GAETANO GIARDINO (18 SETTEMBRE 1923)⁸²

Fiume, 18 settembre 1923

Circolare

A tutti gli uffici, istituti, stabilimenti ed aziende dello Stato

Comunico a tutti gli uffici, istituti, stabilimenti ed aziende dello Stato che il R. Governo d'Italia, prendendo atto del mio ritiro dall'ufficio assunto per deliberato dell'Assemblea Costituente il 5 aprile 1922, ha nominato governatore militare della città S.E. Gaetano Giardino, generale d'armata, senatore del Regno, col compito di tutelare l'ordine e di provvedere circa l'amministrazione pubblica.

Pertanto, avendo io rimesso il mio mandato a S.E. il Governatore, questi ha col giorno di ieri assunto tutti i poteri legislativi ed amministrativi dello Stato di Fiume.

Colgo quest'occasione per esprimere a tutti i funzionari la mia soddisfazione per la costante fattiva collaborazione che mi hanno accordata e non dubito che tutti gli addetti dello Stato continueranno a prestare l'opera loro con zelo ed abnegazione.

f.to Attilio Depoli

⁸² In *Bollettino Ufficiale dello Stato di Fiume*, 19 settembre 1923, n. 25.